

DECRETO 3 febbraio 2023- Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (23A02368) (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)
Da presidenza <presidenza@anvag.it>
A segrpart.dag@giustizia.it <segrpart.dag@giustizia.it>
Data lunedì 1 maggio 2023 - 15:53

A.n.v.a.g

*ASSOCIAZIONE NAZIONAVOLONTARI AVVOCATI
PER IL GRATUITO PATROCINIO E LA DIFESA DEI NON ABBIENTI*

Presidente Avv. Nicola Ianniello
sede legale Via A.Riboty n. 28 – 00195 Roma
www.anvag.it - e-mail:info@anvag.it

Prot.NI/1297/23/II

All'Illustrissimo Dott Luigi Birritteri Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero di Giustizia - Via Arenula 70 - 00186 Roma

Oggetto: DECRETO 3 febbraio 2023- Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (23A02368) (GU Serie Generale n.94 del 21-04-2023)

Illustrissimo Dott. Birritteri,
in qualità di presidente dell'A.N.V.A.G. che opera nel settore forense dal 23 marzo 2000, espongo quanto segue.

Con il decreto in oggetto il Capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze si è proceduto all'adeguamento del limite di reddito ex artt. 76 e 77 dpr. n. 115/2002 in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020 che dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta pari a -01% di guisa che l'iniziale importo indicato dal suddetto art. 76 vigente viene fissato alla misura inferiore di euro 11.734,93.

Orbene, l'art. 77 succitato stabilisce che i limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, che nel caso che occupa va identificato nel biennio 2020-2022 che peraltro, secondo i dati ISTAT, ha visto una variazione pari a +9,4% s.e.&o.

Ciò porterebbe la misura del reddito aggiornata ad un importo ben superiore a quella attualmente in vigore.

E' vero pure che l'ultimo aggiornamento dell'articolo in oggetto risale al 23 luglio 2020 con riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018 ragione per la quale l'attuale decreto si aggancia a tale disposizione, nondimeno non sembra assolutamente rispettato il dettato normativo in materia laddove si trascuri il biennio 2020-2022 e cioè quello cui si riferisce espressamente l'art. 77 t.u.s.g. ("biennio precedente").

La ringrazio dell'attenzione e rimango in attesa di conoscere le Sue determinazioni.

Distinti ossequi

Il Presidente
Avv. Nicola Ianniello

